

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
"VoceAllOpera"

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione VoceAllOpera.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Nebbiuno, via G. Marconi 13.

L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 - Lo scopo

L'Associazione di promozione sociale non ha fini di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è:

- diffondere, promuovere, insegnare e divulgare le arti teatrali, operistiche e musicali nazionali ed internazionali,
 - proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione per favorire lo scambio culturale tra persone, enti ed associazioni anche di nazionalità differenti,
 - permettere la realizzazione di eventi artistici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(concerti, opere liriche, balletti, rappresentazioni teatrali, etc...)
 - organizzare iniziative culturali quali mostre, dibattiti, convegni, pubblicazioni, incisioni discografiche,
 - promuovere dando la possibilità di debutto a giovani talenti, aiutare la loro crescita e formazione artistica con masterclass, concerti, concorsi, etc...
 - realizzazione di laboratori di arti figurative, visive, musicali, teatrali, scenografiche e sartoriali per la realizzazione concreta di concerti, opere liriche, balletti, rappresentazioni teatrali.
 - istituire complessi musicali e corali volti all'aggregazione e alla divulgazione delle arti nonché alla crescita personale di ogni singolo individuo.
 - organizzare corsi specifici alla divulgazione di tutte le arti culturali e musicali rivolte alle scuole pubbliche e private
- Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà operare sia nella sede sociale che in altri luoghi.
L'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo potrà anche esercitare attività commerciali e somministrare ai propri soci spaccio interno.

Art. 4 - La durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 5 - I mezzi economici

L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 6 - *I soci*

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione;
- si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di soci:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 7 - *La domanda di ammissione*

Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire coloro che, senza distinzione di sesso, razza, religione, credo politico, intendono perseguire le finalità dell'Associazione e si riconoscono nei principi e negli scopi della stessa.

L'ammissione dei soci è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Presentazione domanda di adesione al Presidente con specifica dei propri dati anagrafici.
2. Versamento della quota di iscrizione, così come definita annualmente dal Consiglio Direttivo

L'accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Associazione s'intende avvenuta con la consegna della tessera sociale e comporta l'assunzione alla qualifica di "Socio".

Art. 8 - *Diritti dei soci*

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) A partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) A ricevere dall'Associazione la tessera sociale;
- 3) All'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento.

La quota sociale è intrasmissibile inter vivos.

Art. 9 - *I doveri dei soci*

I membri dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- in modo personale;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 - *Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio*

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare per iscritto al Comitato direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
- per decesso;
- per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso del socio dall'Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo

stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - *Gli organi sociali*

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

Art. 12 - *L'Assemblea*

L'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;
- la convocazione avviene mediante affissione dell'avviso di convocazione dell'assemblea all'albo della sede 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - *L'Assemblea ordinaria*

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 14;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 14 - *L'Assemblea straordinaria*

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 20;
- delibera sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono

depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 15 - Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Associazione e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Presidente ha il potere di aprire, gestire, estinguere conti correnti bancari e/o altre forme di finanziamenti bancari e non.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare l'assemblea dei soci per l'approvazione:

- il conto consultivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 - Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

Art. 19 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione

sociale di finalità similari.

Art. 21 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.